



Potenza 2 luglio 2014

Prot.n. 108432/1302

Allcgati n.1

Ai Sindaci dei Comuni Capofila  
degli Ambiti Sociali di Zona

E, p.c. Al Sig. Assessore alle Politiche delle Persona

**LORO SEDI**

**TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA ELETTRONICA**

(ai sensi del D.lgs n.82 del 7/3/2005, "Codice dell'Amministrazione Digitale")

**OGGETTO:** Piano Regionale Socio Assistenziale. Servizio sociale professionale.

Il modello organizzativo e gestionale del sistema sociale regionale, tuttora vigente, rimane quello delineato e sviluppato nel Piano Regionale Socio Assistenziale approvato con DGR n.1280/1999.

La implementazione del Piano è avvenuta nel biennio 2001/2002 e, nel corso di oltre un decennio, ha sviluppato un sistema di servizi, prestazioni e relazioni da consentire alla Regione Basilicata di raggiungere importanti traguardi ed obiettivi, dal punto di vista sociale, socio-assistenziale e socio-educativo.

Accanto al riassetto istituzionale e territoriale dell'intero sistema sociale e dei servizi, un ruolo fondamentale lo ha esercitato la riorganizzazione degli Uffici Sociali Comunali, al tempo quasi inesistenti e privi delle figure professionali maggiormente interessate quali assistente sociale e psicologo, di cui ne erano dotate altre Amministrazioni pubbliche come le Unità Sanitarie Locali, ora Aziende Sanitarie.

Per superare problemi legati alla carenza di servizi e/o uffici capaci di saper "leggere" i bisogni, di organizzare le attività tese a garantire interventi e prestazioni sociali e psico-sociali, la Regione, nell'ambito dei trasferimenti monetari per finanziare i Piani Sociali di Zona, ha trasferito e trasferisce anche i contributi economici per il funzionamento a regime degli Uffici Sociali Comunali.

Ciò ha consentito, da parte di ciascun Comune, di operare ed attivare convenzioni e rapporti con i "professionisti" sociali di che trattasi.

Pur in presenza, quindi, di tale specifica erogazione economica, consolidatasi nel tempo, è stato segnalato che ultimamente alcuni Comuni in sede di rinnovo degli incarichi professionali, in maniera difforme da quanto espressamente previsto dalle direttive regionali di cui alla nota assessorile n.102 del 29/6/2001, punto 1 dell'allegato C -, che per pronta lettura si allega, stanno optando per l'affidamento del servizio sociale professionale a cooperative sociali e/o società di servizio.

Le direttive regionali seguono lo spirito, il "senso" ed i principi insiti nella Legge n. 328 dell'8.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali" per la quale sono stati ritenuti servizi essenziali "l'erogazione delle seguenti prestazioni: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari".


In quanto servizi essenziali, pur in mancanza di una specifica e diretta previsione nella norma sopra citata, è stata ritenuta inderogabile la necessità di coordinamento delle politiche e di omogeneità delle prestazioni in argomento che possono essere garantite solo con la gestione diretta dei servizi da parte dell'Ente Pubblico che ne garantisce la trasparenza.

Inoltre l'esternalizzazione dei servizi sociali professionali di che trattasi può anche creare situazioni di conflitto tra le funzioni di controllore e di controllato oltreché rischi di mancanza di omogeneità dei servizi offerti.

Nell'evidenziare la necessità del rispetto uniforme sull'intero territorio di tali direttive regionali si chiede di voler cortesemente dare adeguata informazione del contenuto della presente ai Comuni ricadenti nell'Ambito territoriale di competenza.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Generale  
Donato Pafundi



## REGIONE BASILICATA

*Vice Presidente della Giunta Regionale  
Assessore alla Sicurezza e Solidarietà Sociale*

### ALLEGATO C

#### Ulteriori accorgimenti

1. Come più volte ribadito nel corso delle riunioni territoriali, si ricorda che gli operatori convenzionati inseriti nell'ufficio di servizio sociale comunale (assistente sociale e psicologo) **non devono avere rapporti a qualsiasi titolo – associativo, di dipendenza, di collaborazione – con soggetti sociali o con le aziende sanitarie**. L'eventuale rapporto dell'operatore, con soggetti sociali (es. Coop. Sociali, Associazioni, ecc...), dovrà risultare comunque risolto da almeno 12 mesi prima del convenzionamento.

Ci risulta che in alcuni Comuni ancora vi sono operatori che, pur facendo parte dell'ufficio di servizio sociale, continuano a mantenere rapporti anche economici con soggetti sociali o con aziende sanitarie.

Ci auguriamo che le situazioni anomale siano al più presto superate da scelte che devono garantire la trasparenza nei processi e l'interesse generale dei cittadini.

Cogliamo l'occasione per ricordare che il coordinatore tecnico di ambito degli operatori degli uffici di servizio sociale comunale, deve essere una figura professionale sociale (assistente sociale o psicologo) e non una figura amministrativa.

2. Come già ricordato con precedente nota, si ribadisce in sintesi l'opportunità che i Comuni Capoparea Infanzia siano gli stessi che ad oggi fungono da capofila per la legge 285/97 al fine di garantire la continuità dei processi amministrativi ed organizzativi. Fermo restando l'autonomia programmatica dei singoli ambiti.

3. In seguito alla conclusione del procedimento amministrativo fino all'approvazione dei piani sociali di zona, seguiranno altre indicazioni e informazioni utili.